

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

ONOREVOLI SENATORI. - Commentare la necessità dell'introduzione di norme specificamente tese a modificare i criteri di scelta delle misure cautelari e di vietare la custodia cautelare in carcere nei casi di incompatibilità, per motivi di salute, è oltremodo facile, specie in presenza di accadimenti così gravi, quali quelli oggetto dell'attenzione dell'opinione pubblica generale in questi giorni.

La morte di numerosi detenuti, le condizioni di salute che hanno preceduto il decesso degli stessi, gli sforzi compiuti dai difensori o dai familiari per evidenziare lo stato in cui si trovavano i detenuti deceduti, sono più che sufficienti per richiamare l'attenzione del legislatore sulla necessità di intervenire, senza ulteriore perdita di tempo, e dare vita ad una norma che riuscisse, contemporaneamente a tutelare l'interesse punitivo dello Stato e il diritto alla vita del cittadino, sia pure esso responsabile di comportamenti illeciti.

Si è ritenuto perciò, di procedere alla modifica del comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo fra i casi in cui non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, quello della persona che si trovi in condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario; nel contempo si è quindi proceduto alla formulazione di due commi da aggiungere all'articolo 286-bis del codice di procedura penale.

Tali commi istituiscono, il divieto di mantenere la custodia cautelare in carcere per chi sia ritenuto, da un collegio medico, nelle condizioni di incompatibilità.

Stabiliscono i termini temporali entro i quali intervenire e decidere, consentendo altresì alla difesa di partecipare alla attività di controllo.

Si ritiene superfluo ogni altro commento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova nelle condizioni di salute indicate all'articolo 286-*bis*, comma 3-*bis*».

2. All'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis*. Non può, altresì, essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, qualunque sia il reato contestato.

3-*ter*. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. All'accertamento provvede il giudice entro cinque giorni dalla data della richiesta, avvalendosi del parere espresso da un collegio medico composto da un consulente nominato dal giudice, un altro nominato dalla difesa e un terzo che deve appartenere al corpo medico militare. Nei casi di assoluta urgenza, qualora il collegio medico accerti la incompatibilità, ne dà comunicazione entro due giorni dall'incarico; il giudice, entro le ventiquattro ore successive al deposito della consulenza, dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato o presso i luoghi di cura da quest'ultimo indicati».

